



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 21/05/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:

IORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico

in data 21/05/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 47 ter

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 890/2026 depositato il 16/02/2026

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Perdifumo - Piazza Del Municipio 1 84060 Perdifumo SA

elettivamente domiciliato presso Email_2

Gamma Tributi Srl - 02842830651

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1137 IMU 2021

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1142 IMU 2022

a seguito di discussione

Richieste delle parti:

Ricorrente: Conclude riportandosi al ricorso e alla memoria illustrativa per l'accoglimento del ricorso.

Resistente: Conclude per il rigetto del ricorso con conferma degli atti impugnati.

Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.

MOTIVAZIONI

Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 S.p.A., difesa dell'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.1137 dell'11/11/2025 emesso dal concessionario Gamma Tributi Srl per conto del Comune di Perdifumo e notificato il 3 dicembre 2025 per un importo di euro 498,00 per omesso-parziale versamento IMU relativamente all'anno 2021 e l'avviso di accertamento esecutivo n.1142 dell'11/11/2025 relativo all'anno 2022, notificato parimenti il 3 dicembre 2025, per un importo di euro 495,00.

A sostegno del proprio ricorso, eccepiva la violazione dell'art.1, comma 743 della legge 160/2019, per mancanza del presupposto soggettivo ai fini della titolarità dell'imposta, non sussistendo in capo al ricorrente alcun diritto di natura reale, e non potendo essere interpretata la nozione di possesso, come mera situazione di fatto, in mancanza di una corrispondente titolarità del diritto di proprietà o di alto diritto reale sull'immobile.

Rappresentava infatti che l'area oggetto dell'imposizione fiscale era stata concessa in gestione per il servizio idrico integrato nell'ambito Sele, a seguito di stipula di atto di convenzione tra l'Autorità in ambito Sele e l'Ricorrente_1 S.p.A. in data 23 luglio 2012. Con detta convenzione veniva concesso alla ricorrente il diritto di esercitare la gestione del servizio integrato nell'ambito territoriale dell'area Sele, essendo espressamente contemplata "la gestione degli impianti di adduzione e distribuzione per usi civili non potabili - reti duali - per la destinazione di uso definite dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n. 185 (sulle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.). Si trattava pertanto di un diritto d'uso a carattere personale di godimento relativamente ad un bene immobile, indispensabile per l'esercizio di un servizio di pubblica utilità oggetto del contratto, costituito specificamente da un partitore idrico.

Deduceva in via subordinata l'illegittimità degli atti nella parte in cui, anziché prevedere un'unica sanzione recavano ciascuna una sanzione autonoma in violazione dell'articolo 12, comma 5 Dlgs.vo 472/1997 sul regime della continuazione in caso di violazione per più periodi di imposta, nel caso di specie relativi allo stesso immobile.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati per il fumus boni iuris, costituito dai motivi di ricorso e per il periculum in mora rappresentato dal pregiudizio grave ed irreparabile conseguente al perpetrarsi di attività esecutive in danno della ricorrente, tenuto conto anche dell'effetto della decisione del presente giudizio, in quanto la ricorrente era assegnataria di altri numerosi immobili simili insistenti sul territorio, con conseguente, ove complessivamente intese unitamente alle

altre pretese, rischio di possibile sopravvivenza della società medesima.

Si costituiva con controdeduzioni del 24/2/2026 la Gamma Tributi Srl, rappresentata e difesa dall'Avv Difensore_2, evidenziando la sussistenza del presupposto ai fini IMU, costituito dal diritto d'uso concesso alla società ricorrente, sottolineando che la stessa risultava intestataria dei beni secondo una visura catastale che allegava in atti, da cui si evinceva che l'Ricorrente_1 era la proprietaria dell'immobile classificato nella categoria catastale D ed era pertanto titolare del diritto reale d'uso di un bene autonomamente idoneo a produrre reddito e con potenzialità economiche. Rappresentava che la Corte di Cassazione, in altro giudizio attivato dalla medesima ricorrente, aveva considerato che il partitore nella disponibilità della società rappresentava un bene produttivo sotto il profilo economico. Quanto alle sanzioni specificava che erano state applicate per ciascuna annualità e, in via subordinata, riteneva che, anche in caso di applicazione da parte del giudicante della più favorevole disciplina della continuazione, non potesse comunque in alcun modo essere inficiata la validità degli atti impugnati. Si opponeva all'accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in quanto priva dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Chiedeva applicarsi anche per la fase cautelare il principio della soccombenza ai fini della determinazione delle spese di lite del giudizio cautelare.

Con memoria di replica depositata l'11 maggio 2026 parte ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni, sottolineando in particolare che dal testo della convenzione risultava che l'Autorità in ambito Sele aveva affidato la gestione del servizio idrico e l'utilizzo del partitore che insisteva sulla particella oggetto di contestazione, costituendo in capo all'Ricorrente_1, un mero diritto d'uso a carattere personale di godimento relativo a beni immobili, indispensabile per l'esercizio del servizio pubblico. Non si trattava invece di godimento di detto bene in misura piena e completa, per la stretta connessione tra l'uso dello stesso e l'esercizio dei servizi idrici, difettando in tal modo il presupposto impositivo. Si trattava nel caso di specie di costituzione di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale d'uso. Evidenziava che l'attribuzione della categoria catastale D01 non era sufficiente a far sorgere la soggettività passiva ai fini IMU in assenza di un diritto reale di godimento regolarmente costituito, essendo il presupposto dell'imposta determinato dalla titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento su cosa altrui o nel caso di area demaniale, dalla qualità di concessionario. Significava che era inconferente il richiamo ad altri giudizi definiti in Corte di Cassazione in capo alla società Ricorrente_1, in quanto gli stessi avevano ad oggetto tributi erariali e non soggettività passive ai fini IMU e solo in un caso si trattava di un accertamento relativo all'attribuzione della rendita catastale. Insisteva altresì nello stigmatizzare l'illegittimità delle sanzioni per violazione dell'articolo 12, comma 5 decreto legislativo 472/97 per mancata applicazione del cumulo giuridico più favorevole al contribuente. Concludeva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati, trattandosi di vicenda analoga a molte altre, poiché la società gestiva il servizio idrico integrato per oltre 60 comuni nello stesso ambito, con conseguente pregiudizio economico, tale da impattare in maniera oltremodo negativa sui servizi essenziali dalla stessa fornita.

La causa veniva chiamata all'udienza cautelare del 21/5/2026 e, previo avviso alle parti costituite, che concludevano come da verbale, la controversia veniva decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art.47 ter del decreto legislativo 546/92.

Nella giurisprudenza amministrativa, con principi applicabili anche alla giurisdizione tributaria essendo l'istituto mutuato dal processo amministrativo, l'eventuale dissenso dei difensori alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata è irrilevante, così come la rinuncia alla cautela (Cons. Stato, 4471/2025) o la mancata costituzione della controparte (Tar Lazio, 5470/2025, purchè sia decorso il termine di 20 giorni previsto dalla norma) o altresì la mancata comparizione di entrambe le parti in udienza camerale (Cons. Stato, 6886/2024).

Quello che conta è che il giudice, cui è rimessa in toto la relativa opzione procedimentale, ritenga sussistenti i presupposti della "semplificazione", ovvero da un lato la completezza dell'istruttoria, vale a dire il grado di maturazione della causa ai fini del decidere, dall'altro l'integrità del contraddittorio". (Cons.

stato, 4471/2025)

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, soggetto passivo IMU è il possessore di immobili, intendendosi per tale il titolare del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento.

La nozione tributaria di possesso rilevante ai fini IMU non richiede necessariamente la piena titolarità dominicale del bene, essendo sufficiente la disponibilità qualificata del cespite accompagnata dall'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del titolare di un diritto reale.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che la società ricorrente utilizza in via esclusiva il compendio immobiliare, ne cura la gestione tecnica e funzionale, esercita poteri organizzativi e manutentivi, trae utilità economica dall'impiego del bene nell'ambito dell'attività affidata in concessione.

La convenzione con l'ente pubblico non esclude, di per sé, la configurabilità di una situazione possessoria fiscalmente rilevante, atteso che il concessionario di bene pubblico o di infrastruttura destinata a pubblico servizio può assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta ove eserciti un potere autonomo e diretto sul bene.

Infatti contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal testo della Convenzione, allegato in atti si evince chiaramente che il servizio è stato affidato in regime di "concessione mediante affidamento diretto" (cfr pag 11) nonché all'art 2 della medesima convenzione sulla durata del rapporto, viene stabilito che "la durata della CONCESSIONE decorre dalla sottoscrizione del presente atto e termina al 31 dicembre del venticinquesimo anno successivo salvo i casi di risoluzione anticipati regolati nella presente convenzione."

Con riguardo all'IMU l'art. 9, comma 1, periodo secondo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabiliva che: « Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario». Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l'art. 1, comma 743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha pedissequamente ribadito che: «Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario».

La giurisprudenza sul punto ha statuito che "la concessione di un bene demaniale - oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico - non limita le facoltà di godimento del concessionario, che subentra nei poteri e nelle funzioni dell'amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte" (Cass., Sez. 5^a, 22 gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^a, 11 marzo 2020, n. 6821; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 3155; Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n. 11007).

Né può condividersi inoltre la tesi secondo cui la destinazione pubblicistica del partitore idrico comporterebbe automaticamente l'esenzione dall'imposta.

Le esenzioni IMU costituiscono ipotesi tassative e di stretta interpretazione, e non risultano estensibili in via analogica ai beni utilizzati da soggetti societari esercenti attività economica in regime concessorio.

Nel caso in esame, peraltro, non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti normativi per l'esenzione prevista per gli immobili posseduti direttamente dallo Stato o da enti territoriali e destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'immobile oggetto di imposizione, pur funzionalmente inserito nel servizio idrico integrato, risulta infatti nella concreta disponibilità operativa della società ricorrente, la quale ne fa uso nell'ambito della propria attività gestionale organizzata.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in materia di imposizione immobiliare, assume rilievo decisivo l'effettivo esercizio del potere sul bene e la riferibilità soggettiva dell'utilizzazione economica del cespite, anche nell'ambito di rapporti concessori con la pubblica amministrazione.

La medesima giurisprudenza, invero, in un caso analogo (Cfr Corte di cassazione, con l'ordinanza 9427 del 4 aprile 2019) ha statuito che un immobile destinato dall'amministrazione comunale alla gestione del servizio idrico non è esente da Ici e Imu, poiché non si tratta di attività istituzionale.

Non a caso poi l'immobile in esame è stato inquadrato dall'Agenzia delle entrate nella categoria "D" anziché "E", vale a dire tra quelli esenti.

Non sussistono in tal caso i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'esonero dal pagamento dell'imposta, considerato che l'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/1992 riserva l'esenzione agli immobili posseduti dall'ente locale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Per i giudici di legittimità, (Cfr ancora Cass cit 9427/2019) è "evidente che il servizio idrico esercitato non possa essere qualificato come compito istituzionale del comune". Peraltro, la natura economica dell'attività esercitata non viene meno a seconda che a gestire il servizio sia direttamente l'ente territoriale o una azienda municipalizzata o una società partecipata dall'ente.

L'immobile, infatti, è stato classificato nella categoria "D", perché ciò "che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale". La Cassazione (sentenza 8872/2016) ha chiarito anche che un immobile posseduto da una società costituita da più comuni e utilizzato per lo svolgimento dell'attività di smaltimento rifiuti non ha diritto a fruire dell'esenzione. Del resto, l'elencazione dei soggetti esenti dall'imposta municipale è tassativa e una società di capitali, anche ove costituita tra enti pubblici territoriali, non può fruire dell'esenzione, non rientrando tra i soggetti esenti, al di là del fatto che gli immobili siano destinati a scopi istituzionali.

Non è possibile un'interpretazione analogica della norma agevolativa.

Le superiori conclusioni dei giudici di legittimità sono pienamente condivisibili.

L'esenzione è prevista per gli immobili posseduti dallo Stato, da Regioni, Province, Comuni ed è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data. L'elencazione è tassativa, poiché tutte le norme che prevedono agevolazioni sono di stretta interpretazione e non è ammesso ricorrere all'analogia. Per il riconoscimento dell'esenzione non è sufficiente la volontà di utilizzare l'immobile per scopi istituzionali. La destinazione deve essere effettiva e concreta. In base all'articolo 7 sopra citato non spetta l'esenzione Imu se l'Ente pubblico non fornisce la prova che l'immobile abbia questa destinazione esclusiva. Gli immobili, dunque, devono essere diretti a soddisfare compiti dell'ente pubblico (ad es. sede o ufficio) che ne è proprietario. E' indispensabile che l'utilizzo avvenga in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo- amministrativa dell'ente, poiché solo in questo caso l'uso può essere caratterizzato da fini istituzionali

Per esempio in materia di ICI la commissione tributaria provinciale di Terni (sentenza 237/2011) aveva sostenuto che la Provincia è tenuta a pagare l'Ici (e quindi dal 2012 anche l'Imu) se gli immobili non sono destinati al soddisfacimento di compiti dello stesso ente pubblico che ne è proprietario. Non è infatti sufficiente che li metta a disposizione di terzi, anche se la provincia è obbligata a darli in uso allo stato per lo svolgimento di attività didattiche (nel caso di specie si trattava di una sede universitaria).

Va ricordato che con l'introduzione dell'Imu è stato ristretto l'ambito delle esenzioni prima riconosciute dalla disciplina Ici. Non possono più fruire dell'agevolazione fiscale gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Non è stata riproposta l'esenzione neppure per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che vengono recuperati per essere destinati a attività assistenziali. Infine,

con la modifica dell'articolo 7, lettera a) sono state ridisegnate le agevolazioni anche per gli immobili posseduti dalle amministrazioni locali, poiché l'esonero dal pagamento è limitato solo agli immobili siti sul proprio territorio e non compete più per quelli ubicati sul territorio di altri enti.

A questo proposito va anche osservato che non è irrilevante la categoria catastale di destinazione. Infatti la qualificazione nel gruppo "E" è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Una conferma di tale impostazione è data dalla L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale".

E' quindi irrilevante la destinazione dell'impianto ad un'attività di pubblico interesse. L'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe. (cfr Cass. 12741/2018).

La normativa di settore (della L. n. 36 del 1994, art. 9, comma 1, e, ora il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141, Codice dell'Ambiente) con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, richiama altresì i principi di efficacia ed economicità.

L'inquadramento del servizio idrico nello schema dei servizi a rilevanza economica trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, amministrativa e costituzionale. (cfr. sent. Tar Piemonte 21.2.2004, sent. Corte Costituzionale n. 325/2010 e 26/2011, sent. Cassazione 12763 e 12769 del 2014).

La circolare n. 4 del 2006 dell'Agenzia delle Entrate al paragrafo 3.1.3. lett. c) prevede che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D.

Nè la natura economica dell'attività viene meno dalla circostanza che a gestire il servizio sia direttamente l'ente territoriale piuttosto che una azienda municipalizzata, una società partecipata dal Comune o un'altra società di servizi, in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale.

Il censimento dell'immobile in categoria D/1 preclude al contribuente di usufruire dell'esenzione dall'imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), che riconosce tale beneficio solo ai fabbricati "classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9"

Non sussistono i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'esonero dal pagamento dell'imposta ex art. 1, comma 1, lett. a), che riserva l'esenzione agli immobili posseduti dal Comune destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. E' evidente che il servizio idrico esercitato non possa essere qualificato come compito istituzionale.

Deve in definitiva ritenersi corretta l'individuazione della società ricorrente quale soggetto passivo IMU.

E' fondato invece il motivo relativo alla erronea quantificazione delle sanzioni che vanno, di conseguenza, rideterminate nella presente sede.

La Corte di Cassazione (Cfr da ultima Cass Sez V 9268/2026 del 12/04/2026) ha statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 5, d.l.

gs. n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 99 del 2000), il quale reca un precetto autonomo rispetto alle altre previsioni di favore contenute nella stessa disposizione, è indispensabile, non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, bensì che si tratti di violazioni della stessa indole, per tali dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (sul punto Cass., Sez. 5, n. 34868/2021, Rv. 663135 – 01; nello stesso senso già Sez. 5, n. 15554/2009, Rv. 608848 - 01, secondo cui la previsione di diverse violazioni, della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, rappresenta il paradigma legale della fattispecie)

Come è stato chiarito dalla medesima giurisprudenza (Cass., Sez. 5, n. 34868/2021, Rv. 663135 – 01, cit.), le diverse previsioni configuranti l'applicabilità del cumulo giuridico, in caso di applicazioni di più sanzioni tributarie, sono caratterizzate dalla scelta di attenuare, sotto il profilo dell'esigenza di effettività e proporzionalità, la sanzione da applicare e, quindi, il rigore sanzionatorio che sarebbe derivato dall'applicazione del cumulo materiale per ogni singola violazione tributaria realizzata. In particolare, nel comma 2, l'attenuazione del rigore sanzionatorio trova la sua ragione nella unicità finalistica della condotta, posto che, nell'intento del legislatore, sussiste un intrinseco legame tra le varie violazioni commesse, che si sostanzia nell'incidenza progressiva e continua di ciascuna di esse sulla complessiva determinazione dell'imponibile riferibile ad un determinato periodo di imposta (continuazione); nel comma 5, con specifico riferimento alle violazioni commesse in periodi di imposta diversi, è presa in considerazione la specifica natura delle violazioni compiute, cioè il fatto che si tratti di violazioni della stessa indole.

E' stato chiarito ancora (cfr Cass., Sez. 5, n. 34868/2021, Rv. 663135 – 01, cit.), che le diverse previsioni configuranti l'applicabilità del cumulo giuridico, in caso di applicazioni di più sanzioni tributarie, sono caratterizzate dalla scelta di attenuare, sotto il profilo dell'esigenza di effettività e proporzionalità, la sanzione da applicare e, quindi, il rigore sanzionatorio che sarebbe derivato dall'applicazione del cumulo materiale per ogni singola violazione tributaria realizzata. In particolare, nel comma 2, l'attenuazione del rigore sanzionatorio trova la sua ragione nella unicità finalistica della condotta, posto che, nell'intento del legislatore, sussiste un intrinseco legame tra le varie violazioni commesse che si sostanzia nell'incidenza progressiva e continua di ciascuna di esse sulla complessiva determinazione dell'imponibile riferibile ad un determinato periodo di imposta (continuazione); nel comma 5, con specifico riferimento alle violazioni commesse in periodi di imposta diversi, è presa in considerazione la specifica natura delle violazioni compiute, cioè il fatto che si tratti di violazioni della stessa indole.

Per quanto concerne l'ICI, già da tempo, la S.C. aveva riconosciuto l'applicabilità della disciplina del cumulo giuridico obbligatorio (Cass. Sez. 5, n. 19650/2008, Rv. 604407 – 01, Sez. 5, n. 16526/2010, Rv. 614144 - 01) e, in proposito, aveva espressamente affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, il principio della continuazione, sancito dall'art.12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, secondo il quale quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata della metà al triplo, è applicabile anche all'ICI (Cass., Sez. 5, n. 26077/2015, Rv. 638112 - 01; Sez. 5, n. 3265/2012, Rv. 621989 – 01; Sez. 5, n. 16051/2010, Rv. 614092 – 01; Sez. 5, n. 15554/2009, Rv. 608848 – 01.). Tale orientamento ha trovato recente conferma con specifico riferimento in ipotesi di plurime violazioni per omesso o insufficiente versamento, su un medesimo immobile per il quale fossero stati emessi più accertamenti per annualità successive (Cass., Sez. 5, n. 11432/2022)

L'accoglimento parziale del ricorso con soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sez II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92, così decide:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ridetermina le sanzioni dovute applicando all'importo della sanzione base l'aumento della metà, quantificato complessivamente in euro 158,85;
- conferma nel resto gli avvisi di accertamento impugnati;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Salerno il 21 maggio 2026

il Giudice Monocratico

Dr. Francesco Mario Fiore